

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 38, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Le alghe marine e le altre alghe sono contemplate dal capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles che figura nell'allegato I del trattato. Le alghe marine e le altre alghe sono pertanto prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché le «altre alghe» includono le microalghe, queste ultime rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Poiché nell'ambito del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾ non è stata sinora definita alcuna norma per le microalghe utilizzate come alimenti e sono sorte questioni con riguardo alle norme di produzione che gli operatori sono tenuti a rispettare nella produzione di microalghe destinate a tale uso, è necessario chiarire la situazione e stabilire norme di produzione dettagliate per tali prodotti.
- (3) La produzione di microalghe somiglia per molti aspetti a quella delle alghe marine, anche se non si svolge in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per gli animali di acquacoltura, le microalghe, come le alghe marine pluricellulari e il fitoplancton, sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine sulla base dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008. È pertanto opportuno chiarire che le norme di produzione dettagliate per le alghe marine dovrebbero applicarsi anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti.
- (4) Le misure transitorie per l'utilizzo di novellame non biologico e di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nella produzione biologica di cui all'articolo 25 *sexies*, paragrafo 3, e all'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 scadono il 31 dicembre 2015; ciò significa che, dopo tale data, tutto il novellame e tutto il seme di molluschi utilizzati nella produzione biologica devono essere biologici. Poiché è risultato che il novellame biologico e il seme di molluschi biologico non sono disponibili in quantità sufficienti, tale data dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli operatori di sviluppare la produzione di novellame biologico e seme di molluschi biologico in quantità sufficienti.
- (5) Conformemente all'articolo 29 *quinqüies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 la Commissione è tenuta a riesaminare l'uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche.
- (6) La Commissione ha chiesto al gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica («EGTOP») di valutare l'effetto di tali pratiche, processi e trattamenti enologici su determinate caratteristiche essenziali del vino biologico e di indicare se sono disponibili tecniche alternative per sostituirli. L'EGTOP ha raccomandato ⁽³⁾ di continuare ad autorizzare il loro utilizzo nella produzione vitivinicola biologica, data la mancanza di alternative valide al momento. Ha inoltre raccomandato di rivedere tali tecniche a distanza di un determinato periodo con lo stesso scopo perseguito oggi, ossia di porvi termine gradualmente o di limitarle ulteriormente. È dunque opportuno che la scadenza del 1° agosto 2015 venga estesa di tre anni.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazione finale:

<http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/>

- (7) Le autorità competenti hanno la possibilità di autorizzare eccezioni alle norme di produzione per gli animali su base temporanea in caso di circostanze specifiche che avrebbero l'effetto di impedire agli operatori di continuare o riprendere la produzione biologica. In particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, esse possono consentire che una mandria o un gregge siano ricostituiti o rinnovati con animali non biologici quando non siano disponibili animali allevati secondo il metodo biologico. È opportuno precisare che in questo caso il rispettivo periodo di conversione deve essere comunque rispettato in relazione agli animali non biologici introdotti nella mandria o nel gregge.
- (8) Inoltre, poiché negli ultimi anni le possibilità di utilizzare novellame non biologico nella produzione biologica sono state limitate, è opportuno prevedere norme di produzione eccezionali analoghe per gli animali di acquacoltura in caso di elevata mortalità.
- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco dei prodotti autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007. Tali prodotti sono stati classificati in 7 gruppi sulla base di diversi criteri quali l'uso o l'origine. È utile semplificare tale presentazione e utilizzare solo i criteri di origine ai fini della classificazione.
- (10) La colonna di destra della tabella dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 specifica la descrizione, i requisiti di composizione e le condizioni per l'uso dei prodotti elencati in tale allegato, che includono microorganismi e sostanze. Le condizioni per l'uso di tali prodotti nella produzione biologica, e in particolare la corrispondente categoria di impiego (ad esempio insetticida, acaricida o fungicida) devono tuttavia rispettare le condizioni di uso per le sostanze attive di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ per l'agricoltura in generale. Se il loro uso è limitato dal suddetto regolamento per l'agricoltura in generale, le autorizzazioni di uso sono limitate anche per la produzione biologica. L'esperienza ha inoltre dimostrato che le condizioni per l'uso dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 sono molto spesso le stesse nell'agricoltura biologica e in quella convenzionale e che le restrizioni d'uso sono limitate.
- (11) È quindi opportuno semplificare il sistema per evitare che l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 elenchi usi che non sono più approvati nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Allo stesso tempo, è opportuno indicare che tutti gli usi approvati per l'agricoltura in generale dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono automaticamente autorizzati per l'uso nella produzione biologica, tranne nel caso in cui sia specificamente indicato che per taluni usi si applicano condizioni più restrittive.
- (12) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.
- (13) Nelle sue raccomandazioni ⁽²⁾, l'EGTOP ha concluso tra l'altro che le sostanze biossido di carbonio, kieselgur (terra diatomacea), acidi grassi e bicarbonato di potassio sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008. Inoltre, al fine di armonizzare i nomi delle sostanze attive con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è opportuno sostituire la denominazione «sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)» con «acidi grassi».
- (14) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le sostanze di base sono sostanze utili per la protezione delle piante, ma non vengono principalmente utilizzate a tale scopo. Molte di esse sono state tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biologica prima ancora di essere classificate come sostanze di base. Tra queste figurano numerosi alimenti di origine vegetale o animale. È opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze di base nell'agricoltura biologica e includerle pertanto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 se soddisfano i due criteri di rientrare nella definizione di «prodotto alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e di avere origine vegetale o animale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

- (15) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 contiene l'elenco degli additivi per mangimi che sono autorizzati nei prodotti biologici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (16) Al fine di allinearsi al metodo seguito nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno modificare la presentazione dell'allegato VI. In particolare, la colonna sinistra della tabella dell'allegato VI dovrebbe essere modificata indicando il numero di identificazione specifico degli additivi o dei gruppi funzionali e la classificazione nel gruppo di «additivi tecnologici» e «additivi nutrizionali» dovrebbe essere allineata alla classificazione utilizzata nel regolamento (CE) n. 1831/2003. È inoltre opportuno armonizzare il nome delle sostanze del gruppo «Additivi zootecnici» di cui all'allegato VI, sezione 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 con la formulazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (17) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinati additivi per mangimi ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione. In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo alle materie prime per mangimi e agli additivi per mangimi ⁽²⁾, è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: lievito al selenio, dicloruro di rame triidrossido (TBCC) e octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC).
- (18) Alla luce delle modifiche introdotte dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 131/2014 ⁽³⁾, (UE) 2015/861 ⁽⁴⁾ e (UE) 2015/1152 ⁽⁵⁾, è necessario sostituire le sostanze «estratti di origine naturale ricchi di tocoferolo», «E2 Iodio» e «E3 Cobalto», che non esistono più, con le nuove sostanze della stessa categoria, rispettivamente. È inoltre opportuno correggere alcune imprecisioni per quanto riguarda i numeri di identificazione di bentonite-montmorillonite e clinoptilolite nel gruppo funzionale «d) Agenti leganti e antiagglomeranti».
- (19) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 elenca talune sostanze autorizzate nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 834/2007.
- (20) A fini di coerenza con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, è necessario modificare le condizioni di uso specifiche del biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale (E 551) e i criteri di purezza specifici della bentonite. L'autorizzazione esistente per il caolino (E 559) dovrebbe essere ritirata, poiché a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'uso di tale additivo era autorizzato fino al 31 gennaio 2014.
- (21) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli relativi agli additivi alimentari, agli ausiliari di fabbricazione e a determinate altre sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008. Tali fascicoli sono stati esaminati dall'EGTOP e dalla Commissione.
- (22) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP con riguardo agli additivi per alimenti ⁽⁷⁾, è opportuno autorizzare l'uso delle seguenti sostanze che l'EGTOP ha ritenuto compatibili con gli obiettivi e i principi della produzione biologica: cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gomma di gellano (E 418) ed eritritolo (E 968).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

⁽²⁾ Relazione finale:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2014 della Commissione, dell'11 febbraio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 601/2013, concernente l'autorizzazione di acetato di cobalto (II) tetraidrato, carbonato di cobalto (II), carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, solfato di cobalto (II) eptaidrato e carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato in granuli rivestiti come additivi per mangimi (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/861 della Commissione, del 3 giugno 2015, relativo all'autorizzazione di ioduro di potassio, iodato di calcio anidro e iodato di calcio anidro in granuli rivestiti quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione degli estratti di tocoferolo da oli vegetali, degli estratti da oli vegetali ricchi in (delta)-tocopherolo e dell'alfa-tocopherolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽⁷⁾ Relazioni finali:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf

- (23) In base alla raccomandazione dell'EGTOP è inoltre opportuno modificare le condizioni per l'uso dei seguenti additivi: anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco di tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale e idrossido di sodio. La lecitina ottenuta da materie prime biologiche è disponibile sul mercato, ma qualità adeguate di tale lecitina sono necessarie per la maggior parte degli usi nell'industria di trasformazione degli alimenti biologici. Le qualità adeguate per la produzione di alimenti biologici non sono attualmente disponibili in quantità sufficienti. In considerazione della mancanza temporanea delle diverse qualità di lecitina biologica necessarie per la produzione biologica di prodotti alimentari, è opportuno prevedere che per un periodo transitorio di tre anni la lecitina non ottenuta da materie prime biologiche possa essere utilizzata nella produzione di alimenti biologici.
- (24) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP in materia di ausiliari di fabbricazione, è opportuno autorizzare l'acido acetico/aceto, il cloridrato di tiamina, il fosfato diammonico, il carbonato di sodio e le fibre di legno. Per quanto riguarda il carbonato di sodio, l'acido citrico, l'idrossido di sodio, gli oli vegetali, la bentonite, la cera d'api e la cera di carnauba, le condizioni specifiche dovrebbero essere modificate.
- (25) Per gli ausiliari di fabbricazione impiegati nella produzione di lievito, è opportuno prevedere che la fecola di patate e gli oli vegetali siano utilizzati solo se ottenuti da produzione biologica, dato che tali ausiliari di fabbricazione sono ora disponibili nella loro forma biologica in quantità e qualità sufficienti.
- (26) Infine, negli allegati II, VI e VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 non è più pertinente fare riferimento al regolamento con cui i prodotti o le sostanze erano state autorizzate.
- (27) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (28) Per consentire agli operatori, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo un periodo di tempo ragionevole per adattarsi al fatto che le norme dettagliate di produzione per le alghe marine si applicano anche alla produzione di microalghe destinate a essere utilizzate come alimenti, è opportuno che la modifica dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi a decorrere da 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (29) Al fine di consentire la continuità e un prolungamento della possibilità di utilizzare novellame non biologico e seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici, è opportuno che la modifica degli articoli 25 sexies, paragrafo 3, e 25 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichi retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (30) Per dare agli operatori la possibilità di adeguarsi alle modifiche introdotte in relazione a determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati, lievito e prodotti a base di lievito, è opportuno che le modifiche dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 si applichino a decorrere da 6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- (1) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine.

Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.».

(2) All'articolo 25 *sexies*, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(3) All'articolo 25 *sexdecies*, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.».

(4) All'articolo 29 *quinquies*, paragrafo 4, la data del «1° agosto 2015» è sostituita dal «1° agosto 2018».

(5) All'articolo 47, il primo comma è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;»;

b) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.

(*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).».

(6) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

(7) L'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

(8) L'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I seguenti punti dell'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data per essi indicata:

a) il punto 1 si applica a decorrere dal 7 maggio 2017;

b) i punti 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) il punto 8 si applica a decorrere dal 7 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Sostanze di base	Solo le sostanze di base ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che rientrano nella definizione di «prodotto alimentare o derivato alimentare» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e hanno origine vegetale o animale. Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.
Cera d'api	Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	
Laminarina	L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quiquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
Feromoni	Solo in trappole e distributori automatici.
Oli vegetali	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente.
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

2. Microrganismi o sostanze prodotte da microrganismi

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Microrganismi	Non provenienti da OGM.
Spinosad	

3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> .
Anidride carbonica	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Etilene	
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.»
Kieselgur (terra diatomacea)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	
Olio di paraffina	
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	
Sabbia di quarzo	
Zolfo	

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

Additivi per mangimi impiegati nell'alimentazione animale di cui all'articolo 22, lettera g), all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

Gli additivi per mangimi elencati nel presente allegato devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

1. ADDITIVI TECNOLOGICI

a) *Conservanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 200	Acido sorbico	
	E 236	Acido formico	
	E 237	Formiato di sodio	
	E 260	Acido acetico	
	E 270	Acido lattico	
	E 280	Acido propionico	
	E 330	Acido citrico	

b) *Antiossidanti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1b306(i)	Estratti di tocoferolo da oli vegetali	
	1b306(ii)	Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo	

c) *Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti*

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 322	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche. Impiego limitato ai mangimi per gli animali di acquacoltura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29).

d) *Agenti leganti e antiagglomeranti*

Numero di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E 535	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo di 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
	E 551b	Silice colloidale	
	E 551c	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
	1m558i	Bentonite	
	E 559	Argille caolinitiche esenti da amianto	
	E 560	Miscele naturali di steatite e clorite	
	E 561	Vermiculite	
	E 562	Sepiolite	
	E 566	Natrolite-fonolite	
	1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
	E 599	Perlite	

e) *Additivi per insilati*

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1k	Enzimi e microrganismi	Impiego per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

2. ADDITIVI ORGANOLETTICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
2b	Sostanze aromatizzanti	Solo estratti di prodotti agricoli.

3. ADDITIVI NUTRIZIONALI

a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
3a	Vitamine e provitamine	— Derivate da prodotti agricoli. — Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura. — Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione.

b) Composti di oligoelementi

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E1 Ferro	Ossido ferrico Carbonato ferroso Solfato ferroso, eptaidrato Solfato ferroso, monoidrato	
	3b201	Ioduro di potassio	
	3b202	Iodato di calcio, anidro	
	3b203	Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti	
	3b301	Acetato di cobalto (II) tetraidrato	
	3b302	Carbonato di cobalto (II)	
	3b303	Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato	
	3b304	Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti	
	3b305	Solfato di cobalto (II) eptaidrato	

Numeri di identificazione o gruppi funzionali		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	E4 Rame 3b409	Carbonato basico di rame, monoidrato Ossido rameico Solfato di rame, pentaidrato Dicloruro di rame triidrossido (TBCC)	
	E5 Manganese	Ossido manganoso Solfato manganoso, monoidrato Carbonato manganoso	
	E6 Zinco 3b609	Ossido di zinco Solfato di zinco, monoidrato Solfato di zinco, eptaidrato Octaidrossicloruro di zinco monoidrato (TBZC)	
	E7 Molibdeno	Molibdato di sodio	
	E8 Selenio 3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 e 3b817	Selenito di sodio Selenato di sodio Lievito al selenio inattivato	

4. ADDITIVI ZOOTECCNICI

Numero di identificazione o gruppi funzionali	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
4a, 4b, 4c e 4d	Enzimi e microrganismi nella categoria degli "Additivi zootecnici"	

ALLEGATO III

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

- 1) La nota che precede il titolo della sezione A, la nota che segue il titolo della sezione B e la prima colonna delle tabelle delle sezioni A e B con il titolo «Autorizzazione» sono soppresse.
- 2) La sezione A è modificata come segue:
 - a) le righe relative a anidride solforosa, metabisolfito di potassio, estratto ricco in tocoferolo, lecitine, acido citrico, citrato di sodio, acido tartarico, glicerolo, carbonato di sodio, diossido di silicio e idrossido di sodio sono sostituite dalle righe seguenti:

«E 220	Anidride solforosa	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)
E 224	Metabisolfito di potassio	X	X (solo per idromele)	In vini di frutta (*) e idromele con e senza aggiunta di zuccheri: 100 mg (**)
E 306 (*)	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante
E 322 (*)	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ Soltanto se ottenute da materie prime biologiche (***)
E 330	Acido citrico	X	X	
E 331	Citrato di sodio	X	X	
E 334	Acido tartarico (L(+)-)	X	X (solo per idromele)	
E 422	Glicerolo	X		Di origine vegetale Per estratti vegetali e aromi
E 500	Carbonato di sodio	X	X	
E 551	Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X	X	Per erbe e spezie in polvere essiccate Aromi e propoli
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del «Laugengebäck» e correzione dell'acidità negli aromi biologici

(*) In questo contesto, per «vino di frutta» si intende il vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere.

(**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO₂.

(***) A decorrere dal 1° gennaio 2019.»

- b) le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«E 418	Gomma di gellano	X	X	Solo la forma ad alto tasso di acile
E 901	Cera d'api	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Cera d'api da apicoltura biologica

E 903	Cera di carnauba	X		Solo come agente di rivestimento per prodotti dolciari Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»
-------	------------------	---	--	---

c) è aggiunta la seguente riga:

«E 968	Eritritolo	X	X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico»
--------	------------	---	---	---

3) La sezione B è modificata come segue:

a) le righe relative a carbonato di sodio, acido citrico, idrossido di sodio, oli vegetali, bentonite, cera d'api e cera di carnauba sono sostituite dalle righe seguenti:

«Carbonato di sodio	X	X	
Acido citrico	X	X	
Idrossido di sodio	X		Per la produzione di zucchero Per la produzione di olio esclusa la produzione di olio d'oliva
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Bentonite	X	X	Collante per idromele ⁽¹⁾
Cera d'api	X		Distaccante Cera d'api da apicoltura biologica
Cera di carnauba	X		Distaccante Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche»

b) la riga relativa al caolino è soppressa;

c) sono aggiunte le righe seguenti:

«Acido acetico/aceto		X	Soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fosfato di diammonio	X	X	Solo per uso nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele, il sidro di pere e l'idromele
Fibre di legno	X	X	L'origine del legname dovrebbe essere limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile Il legno utilizzato non deve contenere componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)»

4) nella sezione C, le righe relative alla fecola di patate e agli oli vegetali sono sostituite dalle righe seguenti:

«Fecola di patate	X	X	Per la filtrazione Soltanto se ottenuta da produzione biologica
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno Soltanto se ottenuti da produzione biologica»